

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
Ambito direzionale Diritto privato  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### **Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore)**

Signora Consigliera federale,

la ringraziamo per averci consultato in merito al tema in oggetto.

Il Cantone Ticino condivide la proposta revisione parziale del Codice delle obbligazioni per regolamentare le condizioni di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore, in particolare tramite il nuovo art. 321a bis che contempla la segnalazione al datore di lavoro (cpv. 1), alle autorità (cpv. 2) e all'opinione pubblica (cpv. 3), con una norma derogatoria a favore del segreto professionale e delle leggi speciali (cpv. 4), e tramite la nuova lettera *d* dell'art. 336 cpv. 2 (il licenziamento dovuto a una segnalazione è abusivo).

Riteniamo che questa procedura (segnalazione alle autorità preceduta da una al datore di lavoro, con l'informazione dell'opinione pubblica solo come ultima istanza e a condizioni ben precise) sia adeguata per evitare abusi e segnalazioni strumentali e al tempo stesso per garantire al lavoratore la possibilità di segnalare irregolarità senza venir meno all'obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro.

Per quanto riguarda la segnalazione nel settore pubblico federale, essa sarà contenuta in un progetto separato concernente la Legge sul personale federale (LPers), mentre i Cantoni sono liberi di regolamentare la questione nelle loro leggi sul personale.

A questo proposito osserviamo che in Ticino attualmente l'obbligo di denuncia al Ministero pubblico dei reati perseguibili d'ufficio è previsto dall'art. 181 del Codice di procedura penale e sarà "trasferito" nella Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) con la legge cantonale di adeguamento al nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero.

I reati d'azione pubblica dei dipendenti devono essere denunciati all'autorità di nomina (art. 32 cpv. 3 LORD).

Con queste considerazioni, voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:  
  
M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:  
alla Divisione dell'economia, Residenza  
alla Divisione della giustizia, Residenza  
alla Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza